



PROVINCIA
DI LODI

Provincia di Lodi

U.O. U.O.4 Sistemi verdi - Servizi a rete - Tutela e valorizzazione dell'ambiente - Pianificazione territoriale provinciale - Protezione civile

Determinazione n° REGDE / 277 / 2022

Lodi 29-03-2022

OGGETTO: SOCIETÀ AGRICOLA FERRARI FRATELLI DI ANGELO E LUIGI FERRARI S.S. (P.IVA/CUAA: 03969180151) CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI CODOGNO, CASCINA PIZZAMIGLIO E SITI PRODUTTIVI IN COMUNE DI CODOGNO E COMUNE DI CASTELGERUNDO (LO). ESCLUSIONE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL TITOLO III – BIS DEL D.LGS. 152/2006

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA I

Attesa la propria competenza derivante dal Decreto del Presidente della Provincia n.72/2019 del 20/06/2019;

Visti:

- La Direttiva 2008/1/CE del parlamento Europeo e del Consiglio del 15/1/2008 che abroga e sostituisce la Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);
- Il d.lgs. 152 del 3 aprile 2006: "Norme in materia ambientale";
- La L.R. n. 24/2006: "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";
- la d.g.r. n. IX/3792 del 18 luglio 2012: "Attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3 del d.lgs. 152/2006 e smi "norme in materia ambientale": aggiornamento della d.g.r. 8832/2008 e approvazione dell'autorizzazione in via generale per le attività zootecniche";
- il DPR n. 59 del 13 marzo 2013: "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- la "Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione" del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e di Consiglio;
- la d.g.r. 15 luglio 2019 – n. XI/1926: "Indirizzi per la gestione dei riesami delle aia zootecniche seguito dell'emanazione della decisione n. 2017/302 relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE";
- L.R. n.11 del 21 maggio 2020: "Legge di semplificazione 2020";
- la d.g.r. 3 giugno 2020 n. XI/3206: "Disposizioni regionali per la semplificazione dei procedimenti di riesame delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) a seguito di emanazione delle

conclusioni sulle BAT dei settori dell'industria dei materiali non ferrosi e allevamenti in attuazione dei commi 3 e 4 dell'art. 20 della legge regionale 21 maggio 2020 – n.11 'Legge di semplificazione 2020' ”;

premessato che:

- la Società agricola Ferrari Fratelli di Angelo e Luigi Ferrari s.s. avente sede legale e impianto produttivo in Comune di Codogno (LO) Cascina Pizzamiglio è titolare di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Lodi con determinazione dirigenziale n. REGDE/589/2014 del 05/06/2014 per l'attività di allevamento di scrofe;
- il provvedimento di AIA di cui alla determinazione dirigenziale n. REGDE/589/2014 del 05/06/2014 è stato integrato, con la verifica dello stato di applicazione delle migliori tecniche disponibili prevista dall'art. 20, comma 3 della l.r. 11/2020 mediante l'applicazione della d.g.r. 3206 del 3/6/2020, di cui alla Determinazione Dirigenziale REGDE/184/2021 del 22/01/2021;

evidenziato che:

- in occasione dell'iter di riesame dell'AIA di cui alla d.d. n. REGDE/589/2014 del 05/06/2014 avviato con prot. 36446 del 11/11/2019, viste anche le risultanze della Visita ispettiva di Arpa del 2016, in atti provinciali prot. 12343 del 16/05/2016, la Provincia di Lodi con nota prot. 18777 del 08/07/2020 , rilevava che l'attività della Società agricola si svolge su tre unità produttive distinte non contigue tra di loro e non connesse da infrastrutture tecnologiche fisse, che, considerate singolarmente, non raggiungono la soglia per cui è stata rilasciata l'AIA attualmente vigente (750 scrofe);
- con riferimento alla stessa nota prot. prov. 18777 del 08/07/2020 la Provincia di Lodi, per le motivazioni esposte al punto sopra, invitava il Gestore del complesso IPPC in epigrafe a valutare l'opportunità di considerare distintamente i tre siti produttivi e ottenere l'esclusione dall'applicazione della normativa in materia di AIA, previo ottenimento delle eventuali autorizzazioni ambientali sostituite dall'AIA e in particolare:
 - autorizzazione allo scarico dei reflui domestici ai sensi del r.r. 6/2019;
 - comunicazioni e/o autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del d.lgs. 152/2006;

dato atto che l'attività zootecnica della Società si svolge nei siti aziendali denominati “Pizzamiglio Storica ” e “Ca Tanzino” in comune di Codogno e “Pizzamiglio Nuova” in comune di Castelgerundo con le seguenti caratteristiche:

- sito aziendale di “Pizzamiglio Storica” in cui risulta disponibilità di n. 102 posti scrofa (scrofette);
- sito aziendale di “Cà Tanzino” in cui risulta disponibilità di n. 293 posti scrofa;
- sito aziendale di “Pizzamiglio Nuova” in cui risulta disponibilità di n. 590 posti scrofa con suinetti destinati allo svezzamento;

tenuto conto dei seguenti elementi istruttori:

- in data 13/05/2021 prot. prov.15979 la Società ha formalizzato istanza di esclusione dall'Autorizzazione Integrata Ambientale allegando:
 - relazione descrittiva delle modalità di gestione delle singole attività produttive aziendali e della mancate correlazioni reciproche;
 - nota tecnica inerente la gestione degli scarichi di reflui domestici dei tre complessi , supportata da dichiarazione di assenza di pubblica fognatura rilasciata da SAL in data 07/02/2013, da cui si evinceva che i due complessi di Cascina Pizzamiglio storica e Cascina Ca Tanzino vengono gestiti tramite fossa a tenuta, mentre a Cascina Pizzamiglio nuova i reflui domestici derivanti dai servizi igienici vengono convogliati in vasca imhoff e trattati con trincea di subirrigazione;
 - domanda di adesione all'autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera, ADEM14507 presentata al SUAP di Codogno, ai sensi dell'articolo 272, comma 3 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 per l'esercizio di attività di cui alla Parte II dell'Allegato IV alla Parte V dello stesso Decreto Legislativo, cosiddette “attività in deroga”, inserendo i tre siti produttivi in un'unica domanda;
- in data 26/05/2021 prot. prov.17165 la Provincia di Lodi ha assunto agli atti provinciali la

trasmissione della domanda di adesione all'autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera, ADEM14507 ai sensi del D.Lgs. 152/2006, da parte del SUAP di Codogno;

- in data 30/06/2021 prot. 20801 la Provincia di Lodi ha richiesto alla Società di presentare idonea istanza per ciascun sito considerato singolarmente, con riferimento alle emissioni in atmosfera del comparto produttivo zootecnico, e di fornire chiarimenti e integrazioni relativamente alle attività di molitura ed essiccazione svolte nel sito aziendale di "Ca Tanzino";

- in data 05/08/2021 prot. prov. 24703 la Società ha trasmesso al SUAP di Codogno ed alla Provincia di Lodi le seguenti comunicazioni di attività con emissioni "scarsamente rilevante" ex art 272 c. 1 D.Lgs. 152/2006, in applicazione della Dgr 982 del 18/12/2018:

- per il sito di "Pizzamiglio Storica" per l'attività di allevamento con scrofe con suinetti destinati allo svezzamento inferiore ai 400 capi e per la presenza di impianti di combustione di potenza termica nominale inferiore a 1 Mw alimentati a gasolio;

- per il sito di "Ca Tanzino" per l'attività di allevamento con scrofe con suinetti destinati allo svezzamento inferiore ai 400 capi, per la presenza di impianti di combustione di potenza termica nominale inferiore a 1 Mw alimentati a gasolio, impianti di molitura di cereali con produzione giornaliera massima non superiore a 500 Kg (182 t/a) e di impianti di essiccazione di materiali vegetali impiagati da imprese agricole o a servizio delle stessa con potenza termica nominale, per corpo essiccante uguale o inferiore a 1 Mw, alimentati a gasolio;

- in data 08/03/2022 prot. prov. 6965 la Società ha comunicato di aver dismesso il sistema di trattamento a subirrigazione dei reflui domestici del sito di "Pizzamiglio Nuova" e di aver predisposto una vasca a tenuta con svuotamento periodico ad opera di ditta specializzata;

dato atto quindi che la Società ha acquisito tutte le autorizzazioni ambientali sostituite dall'AIA e ha adempiuto a tutto quanto richiesto dalla normativa vigente con riferimento alle emissioni in atmosfera ai sensi del d.lgs. 152/2006, ovvero:

- per i siti di "Pizzamiglio Storica" e "Ca Tanzino" di Codogno ha effettuato le comunicazioni di attività con emissioni "scarsamente rilevante" ex art 272 c. 1 D.Lgs. 152/2006, in applicazione della Dgr 982 del 18/12/2018;

- per il sito di "Pizzamiglio Nuova" di Castelgerundo ha presentato idonea istanza di adesione all'autorizzazione alle emissioni in via generale (MUTA ADEM 14507);

rilevato che con riferimento al mulino presente nel sito di Ca Tanzino, con produzione giornaliera massima non superiore a 500 Kg (182 t/a), nel 2016 ARPA in sede di Visita ispettiva (relazione finale assunta agli atti della Provincia in data 16/05/2016 prot. 12343) rilevava che le emissioni in atmosfera non erano captate e convogliate all'esterno;

dato atto altresì che i tre siti non sono assoggettati alla disciplina degli scarichi in quanto non sono presenti scarichi di acque reflue e sono presenti fosse a tenuta che vengono svuotate al bisogno;

considerato che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per la scrivente Amministrazione;

fatti salvi i diritti terzi;

DETERMINA

Sulla base delle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto dell'esclusione dal campo di assoggettabilità alla normativa in materia di AIA della Società Agricola Ferrari Fratelli di Angelo e Luigi Ferrari s.s. (CF/P. IVA:03969180151) con sede legale in comune di Codogno (LO), Cascina Pizzamiglio e siti produttivi in Codogno Cascina Ca Tanzino e Cascina Pizzamiglio Storica e in comune di Castelgerundo presso Cascina Pizzamiglio Nuova;

2. di archiviare il procedimento di riesame dell'AIA avviato ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/2006 in data 11.11.2019 (prot. Prov. n. 36444);

3. di revocare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con determinazione dirigenziale REGDE/589/2014 del 05/06/2014, integrata dalla Determinazione Dirigenziale REGDE/184/2021 del 22/01/2021, per gli aspetti relativi alla verifica dello stato di applicazione delle migliori

tecniche disponibili prevista dall'art. 20, comma 3 della l.r. 11/2020 mediante l'applicazione della d.g.r. 3206 del 3/6/2020;

4. di rammentare all'azienda che l'esclusione dall'AIA è subordinata all'effettivo mantenimento del numero di posti scrofa di ciascun sito produttivo al di sotto della soglia di 750 posti scrofa e dell'assenza di collegamento con infrastrutture tecnologiche tra i tre siti aziendali;

5. di rammentare altresì che l'eventuale ampliamento della capacità produttiva di uno dei tre siti al di sopra della soglia AIA per la categoria scrofe, così come la modifica gestionale dei siti stessi o il loro collegamento comporta l'aggiornamento della documentazione agli atti della Provincia di Lodi per le valutazioni ambientali di competenza;

6. di prescrivere alla Società, entro 60 giorni dal ricevimento della presente, la captazione e il convogliamento delle emissioni del mulino presente nel sito di Ca Tanzino a Codogno, laddove tecnicamente possibile, ovvero di proporre soluzioni alternative per il contenimento delle emissioni diffuse, e di relazionare alla Provincia producendo anche documentazione fotografica attestante l'intervento;

7. di notificare il presente provvedimento via pec al soggetto interessato e di trasmetterne una copia a:

- Comune/SUAP di Codogno;
- Comune di Castelgerundo;
- ARPA Lombardia – Dipartimento Pavia-Lodi,
- ATS Città Metropolitana di Milano
 - Dipartimento Igiene e prevenzione sanitaria – UOC Salute e Ambiente
 - Dipartimento veterinario.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della stessa.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA I

Ing. Alessandro Farnè

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82)